



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA

Presidente

ENRICO CAMILLERI

Membro scelto dall'IVASS

NICOLA SOLDATI

Membro scelto dall'IVASS

FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Componente designato dalle imprese di
assicurazione

STEFANO CHERTI

Componente designato dai clienti
consumatori

Relatore NICOLA SOLDATI

Riunione dell'11/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 20 gennaio 2026 (preceduto da reclamo in data 28 ottobre 2025), il ricorrente afferma di avere acquistato un'auto al prezzo di euro 16.950,00 e di aver sottoscritto in riferimento ad essa una polizza contro il rischio furto, assicurando il bene per un valore pari ad euro 23.200,00.

Occorso il sinistro (*i.e.* furto dell'auto), l'impresa liquidava un indennizzo di euro 14.730,49, così calcolato: valore commerciale dell'auto al momento del sinistro di euro 15.737,70 + Iva - 10% corrispondente allo scoperto.

La formula applicata, alla richiesta di chiarimenti del ricorrente, veniva indicata dall'impresa come conforme all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di seguito CGA.



Tanto premesso, il ricorrente, in primo luogo, eccepisce la incongruità dell'indennizzo rispetto al valore assicurato, sul quale è calcolato il premio corrisposto.

Altresì, contesta la gestione del sinistro per non avere l'odierna convenuta fornito una spiegazione esaustiva in ordine ai criteri adoperati nella liquidazione dell'indennizzo. In proposito, l'attore afferma che l'impresa si limitava a trasmettere le CGA accluse al contratto relativo alla vettura sinistrata.

Infine, costituisce motivo di doglianza la condotta precontrattuale dell'impresa, ritenuta scorretta, poiché questa in sede di stipula del contratto non forniva un'informativa completa in ordine alla sproporzione tra il valore assicurato e il prezzo d'acquisto del bene.

Il ricorrente chiede una spiegazione analitica dei criteri utilizzati per determinare l'indennizzo di euro 14.730,49, specificando svalutazione e scoperto; una spiegazione sulla discordanza tra il valore assicurato (euro 23.200,00) e il prezzo di acquisto (euro 16.950,00) e su come tale differenza abbia influito sul premio. Il ricorrente, quindi, chiede una nuova liquidazione del danno che tenga conto della violazione degli obblighi informativi o, in alternativa, il rimborso della quota di premio indebitamente pagata sulla parte di valore assicurato eccedente il valore reale.

Il ricorrente in sede di repliche formula due domande differenti rispetto a quella contenuta nel ricorso e, più in particolare, chiede, in via principale, di accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi e di buona fede nella determinazione del valore assicurato della polizza n. 5*****7 (...) e, per l'effetto, condannare l'impresa alla restituzione della quota di premio indebitamente percepita sulla differenza tra il valore assicurato (euro 23.200,00) e il valore commerciale/reale, con gli interessi di legge. In via ulteriore e autonoma: accertare l'inadempimento documentale dell'impresa in relazione alla polizza n. 5*****4 (...), ordinare alla stessa l'immediata esibizione delle relative condizioni contrattuali, disporre la rettifica del valore assicurato riconducendolo al prezzo reale di euro 24.000,00 e condannare la resistente alla restituzione del rateo di premio incassato in eccedenza, ex art. 1909 cod. civ.

Costituitasi ritualmente, l'impresa afferma che l'esposizione del fatto da parte del ricorrente risulta essere parziale e procede a una nuova ricostruzione.

Pertanto, secondo quanto dichiarato dalla convenuta, il ricorrente, in data 28 febbraio 2024, stipulava la polizza menzionata in ricorso, accettandone le relative condizioni generali, per un valore assicurato pari ad euro 23.200,00.

Il ricorrente, il 4 novembre 2024, subiva il furto dell'auto oggetto di assicurazione e sporgeva regolare denuncia. L'impresa, quindi, apriva il sinistro e procedeva alla liquidazione del danno, stimato sulla scorta del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, in conformità all'art. 6 delle CGA.

Il 1° settembre 2025 la convenuta, riscontrando una comunicazione del ricorrente, confermava la congruità dell'offerta e ne illustrava il metodo di calcolo. Segnatamente, questa era ottenuta sommando al valore commerciale del veicolo al momento del furto, di euro 15.737,70, l'Iva, pari al 4% del predetto valore ed uguale ad euro 629,51, e sottraendo al risultato il 10%, cioè euro 1.636,72, in applicazione dello scoperto contrattuale.



Inoltre, alla risposta veniva allegata copia delle CGA.

L'impresa sostiene che la liquidazione del danno veniva operata nel pieno rispetto delle CGA, a suo tempo accettate dal ricorrente, e in applicazione del principio indennitario, di cui all'art. 1905 cod. civ. Pertanto, ritiene non sussista la discrepanza tra il valore assicurato e l'importo liquidato lamentata dal ricorrente.

Inoltre, l'impresa esclude di aver agito scorrettamente nella determinazione del premio, inferita dal ricorrente dalla discordanza tra il valore assicurato e il prezzo di acquisto della vettura. Al riguardo, evidenzia che il primo è rappresentato dal valore commerciale del bene, non corrispondente, necessariamente, al suo prezzo d'acquisto, che costituirebbe un dato irrilevante a tali fini.

In proposito, l'impresa obietta il pieno rispetto degli obblighi informativi, essendo il valore assicurato e l'ammontare del premio esposti nella documentazione a disposizione del ricorrente e da questi accettata.

Infine, l'impresa sostiene di aver ottemperato alle richieste del ricorrente, fornendo spiegazione del metodo di calcolo dell'indennizzo nella lettera del 1° settembre 2025 e allegando alla stessa le CGA.

Alla luce di quanto sopra, l'impresa richiede il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto.

Nelle memorie di controparte la resistente insiste per il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto e chiede la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove proposte in sede di repliche dall'attore.

Il ricorrente, in sede di repliche, afferma di ritenere illogica e giuridicamente censurabile l'affermazione secondo la quale un veicolo acquistato in una certa data ad un prezzo riceva, nella medesima data, una valutazione diversa e maggiore, che lamenta essere stata operata dall'impresa in modo unilaterale.

Detta condotta è, dal ricorrente, messa in relazione alla clausola di svalutazione, di cui all'art. 6 delle CGA, per sostenere la finalità di conseguire un arricchimento ingiustificato.

Altresì, il ricorrente eccepisce il mancato assolvimento da parte della convenuta dell'onere della prova in ordine alla corretta liquidazione dell'indennizzo. Nello specifico, contesta la non avvenuta produzione della rivista dalla quale, ai sensi dell'art. 6 delle CGA, veniva desunto il valore commerciale della vettura al momento del sinistro.

Da ultimo, il ricorrente afferma che l'impresa avrebbe mantenuto "il silenzio assoluto in merito al secondo e autonomo capo di domanda introdotto con il Ricorso", con riguardo all'asserita sovrassicurazione che interessa anche una diversa polizza (n. 5*****4; mentre la polizza attivata per il furto è la n. 5*****7), deducendo la non contestazione dell'obiezione di sovrassicurazione, fondata sulla conclusione della polizza per un valore maggiore del prezzo pagato per l'acquisto del bene assicurato.

Il ricorrente rappresenta, in ordine alla medesima polizza, anche la inottemperanza dell'onere di trasmissione delle CGA.



In sede di controrepliche, l'impresa eccepisce l'introduzione di nuove domande, relativa ad una diversa polizza, non menzionata in ricorso, in violazione dell'art. 10, comma 2, Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito Decreto).

Altresì, la resistente rimarca che nelle memorie di replica il ricorrente non insiste per la rideterminazione dell'indennizzo, dovendosi interpretare tale condotta processuale come rinuncia al ricorso *in parte qua*.

Ferma la eccepita inammissibilità delle domande nuove, l'impresa deduce anche la loro infondatezza nel merito. Nel dettaglio, afferma che il premio non deve essere parametrato al prezzo di acquisto del bene assicurato, bensì al suo valore commerciale, che, ai sensi dell'art. 2 delle CGA, equivale al valore assicurato.

Inoltre, la produzione delle CGA è giudicata dall'impresa superflua perché, come si può evincere dalla polizza, queste venivano ricevute e accettate dal ricorrente. Di talché, questa ritiene la propria condotta conforme a buona fede e correttezza.

In relazione alla polizza oggetto della controversia introdotta con il ricorso, la convenuta ripete le proprie conclusioni in ordine alla correttezza della stima del valore assicurato e del calcolo dell'indennizzo, che veniva operato in conformità all'art. 6 delle CGA, espressione, a sua volta, del principio indennitario desumibile dall'art. 1905 cod. civ.

Sotto questo profilo aggiunge che, da verifiche effettuate presso l'intermediario, al cliente venivano proposte in fase di stipula del contratto diverse opzioni in grado di derogare al principio di svalutazione, a fronte del pagamento di un diverso premio. In particolare, dalla polizza emergerebbe la non operatività della garanzia "indennità valore a nuovo", a riprova dell'offerta di una simile possibilità.

Sul mancato assolvimento dell'onere della prova, l'impresa deduce che il metodo di calcolo veniva comunicato al ricorrente e non era mai da questi contestato. Sostiene la superfluità, peraltro, del deposito della rivista dalla quale veniva desunto il valore commerciale dell'auto al momento del furto, atteso che questa è di ampia diffusione e accessibilità. In proposito, eccepisce che è il ricorrente ad essere onerato della prova contraria.

Infine, l'impresa insiste sulla conformità della liquidazione operata con il dettato normativo e con quanto dedotto in contratto. Se ne afferma, altresì, la congruità rispetto al prezzo d'acquisto del bene, tenuto conto della svalutazione occorsa in nove mesi di utilizzo, dell'applicazione dell'Iva agevolata e dello scoperto contrattuale del 10%, liberamente pattuito.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla contestazione della liquidazione di un sinistro effettuata dall'impresa convenuta in relazione al furto di una autovettura di proprietà del ricorrente.

Il Collegio, in via preliminare, evidenzia che l'impresa eccepisce, nelle memorie di controreplica, la inammissibilità delle richieste formulate in sede di repliche perché nuove rispetto all'oggetto della controversia e alla domanda contenuta nel ricorso.



L'eccezione risulta fondata e deve essere accolta alla luce della previsione contenuta dell'art. 10, comma 2, Decreto che espressamente statuisce che "con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove".

La menzionata disposizione riprende un principio consolidato del processo civile, secondo cui le parti negli atti successivi a quelli introduttivi possono "proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte" (art. 171-ter, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.).

A ciò deve aggiungersi che l'impresa resistente in sede di controrepliche evidenzia che il ricorrente, nelle memorie di replica, non insiste per la rideterminazione dell'indennizzo, domandata, invece, nel ricorso, e chiede esclusivamente la restituzione della quota di premio, asseritamente, indebita. Di talché, la convenuta sostiene che tale condotta processuale deve essere interpretata come una rinuncia al ricorso *in parte qua*.

Il Collegio rileva in relazione alla rinuncia alla domanda per *facta concludentia* - ipotesi che si configura nella fattispecie in esame - che nulla è disposto nel Decreto. Infatti, quest'ultimo all'art. 11, comma 7, lett. a), prende in considerazione esclusivamente la rinuncia espressa al ricorso quale causa di estinzione del procedimento.

Si rileva, del pari, che anche il Codice di procedura civile regola soltanto l'ipotesi in cui intervenga una rinuncia agli atti del giudizio, cui consegue la estinzione del processo. Norma in tal senso l'art. 306 cod. proc. civ.

Cionondimeno, è un dato acquisito della giurisprudenza che è "ammessa la restrizione del *thema decidendum*, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica" (Cass. civ., Sez. Un., 7 febbraio 2024, n. 3453), inferendosi tale potere dal principio dispositivo desumibile dall'art. 306 cod. proc. civ. testé citato. Va, però, chiarito che la giurisprudenza opera una distinzione tra rinuncia alla domanda e rinuncia agli atti del giudizio, quale causa di estinzione del processo. Segnatamente, è pacifico che "la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione" (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2011, n. 23749).

Pertanto, attesa la non necessità di formule sacramentali, la rinuncia alla domanda "si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte" (Trib. Frosinone, 10 gennaio 2023, n. 50).

Premesso quanto sopra, sull'applicabilità al procedimento dinanzi all'AAS dei principi generali che regolano il processo civile, il Collegio evidenzia che presso l'ABF è indiscusso il principio secondo cui "la decisione deve essere assunta secondo diritto, ossia applicando le leggi e i regolamenti che disciplinano la questione controversa, nonché i principi generali del diritto civile, sostanziale e processuale" (Collegio di Coordinamento ABF, n. 10929/2016).



Alla luce di quanto sopra, il Collegio, vista la rinuncia implicita a parte della domanda contenuta nel ricorso a fronte delle risposte fornite dall'impresa in relazione alla quantificazione della somma liquidata e, al tempo stesso, dell'inammissibilità delle domande formulate per la prima volta in sede di repliche, è chiamato a pronunciarsi limitatamente a quella parte di domanda formulata in sede di ricorso e poi reiterata in sede di repliche avente ad oggetto la richiesta di "rimborso della quota di premio indebitamente pagata sulla parte di valore assicurato eccedente il valore reale".

Passando all'esame del merito della domanda, il Collegio rileva che il ricorrente si duole per la condotta dell'impresa, giudicata non conforme al dovere di buona fede e correttezza, che governa la fase delle trattative e la successiva esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1337 e 1375 cod. civ., nonché, per la specifica materia assicurativa, ex art. 183, comma 1, lett. a), CAP.

Nello specifico, questi, per la fase precontrattuale, lamenta l'inadempimento degli obblighi informativi in ordine alla determinazione del valore assicurato e, di riflesso, del premio dovuto, sostenendo la unilateralità di una simile valutazione.

Una tale condotta avrebbe comportato, per il ricorrente, una sovrassicurazione, in violazione dell'art. 1909 cod. civ., a mente del quale "l'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio".

Il ricorrente, in proposito, deduce la sproporzione tra il valore assicurato e il prezzo d'acquisto del bene, ritenuto il valore reale della cosa assicurata, con riguardo ad entrambe le polizze stipulate con l'impresa; tale valore, superiore al prezzo d'acquisto, sarebbe stato unilateralmente determinato dall'impresa.

La resistente difende il proprio operato deducendo il rispetto degli obblighi informativi.

L'impresa evidenzia che il criterio di determinazione del valore assicurato e, quindi, del premio trova fondamento nell'art. 2 delle CGA, le quali sono parte integrante del contratto stipulato con l'assicurato, ai sensi dell'art. 1341, comma 1, cod. civ.

In particolare, secondo quanto affermato dalla odierna convenuta, le predette condizioni sono state offerte in comunicazione al ricorrente e da questi accettate.

Facendo applicazione dei precetti di cui al secondo comma dell'art. 1909 cod. civ., il Collegio ritiene che la domanda di restituzione di quanto asseritamente pagato in eccedenza rispetto al valore di mercato del veicolo da parte del ricorrente non può trovare accoglimento, poiché il citato articolo stabilisce che il contraente possa avere una proporzionale riduzione del premio solamente per l'avvenire e non per quanto eventualmente versato in eccedenza prima della formulazione della domanda.

Alla luce di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 532 del 22 giugno 2026

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA